

Prot. n. 00182/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 101/2020, presentato, in data 28 ottobre 2020, dal sig. Ermanno Cordua contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché contro la Commissione degli Agenti Sportivi presso il CONI, avverso e per l'annullamento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020 (inviata a mezzo PEC in data 2 ottobre 2020), con cui è stata resa nota allo stesso sig. Cordua la cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi; della Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 1° ottobre 2020, con cui la ripetuta Commissione ha deliberato la cancellazione dell'iscrizione del sig. Ermanno Cordua dal Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi (prot. n. 2207); della Comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020 (inviata a mezzo PEC in data 10 settembre 2020), con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha fatto presente al ricorrente di aver rilevato la "*[...] sussistenza dei presupposti per l'assunzione del provvedimento di cancellazione [...]*" della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, per "*[...] difetto dei requisiti di cui all'art. 4 c. 1 lett j) e k)*"; della Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi, valutando erroneamente che per il ricorrente sussistono i "*[...] presupposti per l'assunzione del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi per difetto dei requisiti di cui all'art. 4 c. 1 lett. j) e k) [...]*", ha deliberato di dare avvio al procedimento di cancellazione del nominativo del Sig. Ermanno Cordua "*[...] mediante invio della comunicazione di cui all'art. 7 c.2 del Regolamento*"; della Nota Prot. 1954/SS della FIGC dell'11 settembre 2020, recante oggetto "*atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 3 settembre 2020*", con cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Affari Legali & Compliance ha comunicato al ricorrente di non poter "*[...] procedere all'iscrizione, o alla reinscrizione, [...] nel registro federale, come richiesto nella diffida [...]*"; della Nota del R.U.P. (Avv. Marco Ferrante) del 25 giugno 2020 recante oggetto "*Regolamento CONI Agenti Sportivi – delibera GN n. 127 del 14 maggio 2020. Estensione validità iscrizione Agente sportivo, art. 25 c.5; Requisiti soggettivi iscrizione Registro – Sezione stabiliti; Titolo <<vecchio ordinamento>>*"; della Nota "Prot. 1954 s.s. 20/21" del 7 agosto 2020, recante oggetto "*rettifica Registro federale – Sezione stabiliti. Riscontro comunicazione RUP del 25 giugno 2020*", con cui la Commissione Federale degli Agenti Sportivi della FIGC ha riscontrato la Nota del R.U.P. (Avv. Marco Ferrante) del 25 giugno 2020 ed ha comunicato che non è stata mantenuta l'iscrizione del Sig. Ermanno Cordua al Registro Federale – Sezione Agenti Sportivi Stabiliti; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre

accessori di legge, in favore del resistente CONI.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 8 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face